

Contributi, continua a crescere il costo delle rateazioni

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/>)



L' Inps aggiorna di nuovo i tassi di interesse per dilazioni e sanzioni civili dopo il quinto aumento del costo del denaro stabilito dalla Banca Centrale Europea. L'interesse annuo sale dall'8,5% al 9%.

Ancora un aumento per il tasso d'interesse applicabile alle dilazioni dei debiti contributivi. Dall' 8 febbraio 2023 il nuovo valore di riferimento sale al 9% (+0,50% rispetto al valore attuale), facendo registrare il quinto aumento in meno di un anno. Lo rende noto l'Inps nella **circolare n. 17/2023** adeguandosi alla decisione di politica monetaria della Banca centrale europea del 2 febbraio.

Interesse di dilazione

L'interesse di dilazione per la **regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili** sale di conseguenza al **9% annuo** e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate dall'**8 febbraio 2023**. I piani di ammortamento già notificati sulla base del precedente tasso d'interesse non subiscono modifiche. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, **il nuovo tasso del 9% è applicato dalla contribuzione del mese di gennaio**.

Sanzioni civili

Nel caso di «omissioni contributive» (mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie, di cui alla lett. a, comma 8,

dell'art. 116 della [legge 388/2000](#)), la sanzione civile è pari al **8,50% in ragione d'anno** (tasso del 3% maggiorato di 5,5 punti). La **stessa misura del 8,50%** annuo trova applicazione anche in caso di «regolarizzazione spontanea», cioè qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti e, comunque, entro 12 mesi dal termine fissato per il pagamento dei contributi o premi (lett. b, secondo periodo, art. 116, comma 8).

Nessuna novità per l'ipotesi di «evasione contributiva» (art. 116, comma 8, lett. b, primo periodo): si applica la sanzione civile del 30%, in ragione d'anno, nel limite del 60% dell'importo di contributi o premi non pagati. Nei casi di mancato o di ritardato pagamento di contributi o premi a causa di oggettive incertezze per contrastanti orientamenti, giurisprudenziali o amministrativi, poi riconosciuti in sede giudiziale o amministrativa (art. 116, comma 10), **la sanzione civile è pari sempre al 8,50% annuo.**

Procedure concorsuali

Nelle ipotesi di procedure concorsuali, le **sanzioni ridotte** vengono calcolate nella misura del Tur (tasso ufficiale di riferimento), oggi tasso d'interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema. Nell'ipotesi di «evasione contributiva», la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti. La riduzione spetta a condizione dell'avvenuto integrale pagamento di contributi e spese. Il limite massimo della riduzione, tuttavia, non può essere inferiore alla misura dell'interesse legale; se il Tur scende sotto il tasso d'interesse legale la riduzione massima è pari al tasso legale, mentre la minima è pari all'interesse legale più due punti. Poiché la misura del tasso d'interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex Tur) è inferiore all'interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023 (5% in ragione d'anno), già dal 1° gennaio 2023 la riduzione delle sanzioni opera con queste misure: **5,00% (interesse legale) nel caso di «omissione contributiva»; 7,00% nel caso di «evasione contributiva».**

Documenti: [Circolare Inps 17/2023](#)